

ALBO "OPERATORI DI PACE" DELLA UNIVERSITA' INTERNAZIONALE PER LA PACE - ROMA

REGISTRO DEGLI ANALISTI DI CRISI UMANITARIE

Approvato con la delibera del Consiglio Direttivo del 18/10/2019

e Pubblicato sul sito Web dell'Università in data 29 /10/2019

REGOLAMENTO

Art. 1 - Istituzione dell'Albo

1. E' istituito "l'Albo degli Operatori di Pace" presso l' Università Internazionale per la Pace - Roma, in seguito, per brevità, denominato "Albo".
2. L'Albo "Operatori di Pace" interno all' Università Internazionale per la Pace – Roma, è tenuto esclusivamente dalla stessa e non è riconosciuto da organismi pubblici.

Art. 2 - Soggetti iscrivibili

1. Nell'Albo degli Operatori di Pace, possono essere iscritti: laureati e/o diplomati che abbiano conseguito attività di formazione specialistica presso l'Università Internazionale per la Pace – Roma, in uno dei seguenti indirizzi:
 - Diritti Umani, Gestione del Conflitto e Pace;
 - Gestione delle crisi;
 - Politiche per la Pace;
 - Crimini Internazionali e Sicurezza;
 - Diplomazia Internazionale e Geografia Politica;
 - Tutela dei Diritti Umani;
 - Diritto Umanitario nei Rapporti Internazionali;
 - Politiche Migratorie;
 - Diritto dell'immigrazione e asilo;
 - Tutela delle Minoranze;
 - Cooperazione internazionale;
 - Comunicazione.

Art. 3 - Requisiti per l'iscrizione

L'iscrizione nell'Albo è subordinata alla delibera di ammissione da parte del Consiglio Direttivo dell'Università Internazionale per la Pace - Roma, verificati i requisiti soggettivi del richiedente e l'inesistenza di cause di incompatibilità;

1. La sussistenza dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione all'Albo viene verificata annualmente;
2. Per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo è richiesta una formazione didattica continua nelle discipline di cui all'Art. 2 del presente Regolamento a seguito della quale l'Università rilascerà un attestato della validità di un anno che autorizza l'uso del Titolo di "Operatore di Pace".

Art. 4 - Domanda per l'iscrizione nell'Albo

1. La domanda per l'iscrizione nell'Albo, redatta su apposito modello, recante l'indicazione dei documenti e delle dichiarazioni richieste, deve essere inoltrata alla Segreteria dell'Università Internazionale per la Pace – Roma, corredata dalla copia di un documento di identità in corso di validità, dei titoli di istruzione superiore, da una foto uso tessera, da una dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e da una dichiarazione di inesistenza di condanne o procedimenti penali in corso.

Art. 4 - Criteri di iscrizione

1. L'iscrizione nell'Albo viene eseguita in ordine cronologico di presentazione delle domande, con attribuzione a ciascun membro di un numero di iscrizione univoco e progressivo.

Art. 5 – Modalità di richiesta dell'Attestato e Diritti di Iscrizione

1. Per l'iscrizione nell'Albo e per il rinnovo annuale dell'Attestato, dovrà essere inoltrata una regolare domanda presso la segreteria dell'Università, unitamente al versamento dei Diritti di Segreteria nella misura di euro 40,00 (quaranta/00) da eseguirsi sulle coordinate IBAN della Università Internazionale per la Pace – Roma entro i termini previsti dall'Art.9, comma 1 del presente Regolamento.
2. Per coloro che avessero conseguito il Corso di Alta Formazioni in Diritti Umani, Gestione del Conflitto e Pace, in collaborazione con l'Università di Tor Vergata, la quota di iscrizione all'Albo per l'anno corrente sarà gratuita.

Art. 6 - Rilascio dell'Attestato di Iscrizione

1. La certificazione della qualificazione professionale ha la durata di un anno solare e viene rinnovata a seguito della frequenza obbligatoria dei corsi annuali di aggiornamento.
2. L'attestato ancorché scaduto rimane valido fino alla prima sessione utile di aggiornamento.

Art. 7 - Sospensione dell'iscrizione nell'Albo

1. Si procede alla sospensione dell'iscrizione nell'Albo per i seguenti motivi:
 - a) mancato rinnovo della quota annuale;
 - b) per aver ritardato l'esibizione della documentazione all'Art.9 comma 1;
 - c) per non aver soddisfatto i requisiti di cui all'Art.3, comma 3 del presente Regolamento.
2. La cancellazione dall'Albo può essere richiesta dalla persona interessata, in qualsiasi momento, mediante comunicazione via e-mail al seguente indirizzo info@unipaceroma.org, oppure tramite posta elettronica certificata all'indirizzo unipaceromaonlus@pec.it.

Art. 8 - Provvedimento di cancellazione sospensione e decadenza

1. La cancellazione e la sospensione dall'Albo e la decadenza sono disposte con provvedimento del Consiglio Direttivo di UNIPACE.
2. L'attestato già rilasciato può essere ritirato su delibera a maggioranza semplice del Consiglio Direttivo ed ha validità solo se trova riscontro nell'apposita area del sito web della UNIPACE Roma.
3. La cancellazione e la sospensione dall'Albo non attribuiscono agli iscritti alcun diritto a rimborsi o ad indennizzi.

Art. 9 - Obblighi degli iscritti in ordine alla revisione annuale

1. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'Albo degli Operatori di Pace tenuto da questa Università, gli iscritti sono tenuti a far pervenire entro il 31 marzo di ciascun anno alla Segreteria di Direzione della Università Internazionale per la Pace - Roma, specifica domanda di rilascio dell'attestato annuale e la dichiarazione di permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione.

Art. 10 – Finalità

1. Le finalità dell'istituzione dell'Albo sono quelle di disporre di un elenco nominativo di professionisti che a seguito di specifica formazione nelle materie indicate dall'Art. 2 del presente Regolamento, costituiscono un corpo professionale con specifiche abilitazioni dal quale attingere le richieste che saranno avanzate dalle organizzazioni a vocazione sociale.

Art. 11 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web dell'Università Interanzionale della Pace – Roma

Art. 12 – Controversie

1. Per la risoluzione di eventuali controversie decide solo il Collegio dei Probiviri.

Art. 13 – Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto in questo regolamento si rimanda lo Statuto, ai Regolamenti ed alle disposizioni di legge applicabili.

Roma li, 18/10/2019